

Ivrea 5 novembre 2011.

## IMMOBILI - FISCALE - Oneri detraibili

### **Detrazione IRPEF del 36% delle spese di ristrutturazione edilizia Abolizione dell'obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara Documenti da conservare**

Il provv. dell'Agenzia delle Entrate del 2.11.2011 ha stabilito quali documenti devono essere conservati a seguito dell'abolizione prevista dall'art. 7, comma 2, del DL 70/2011 dell'obbligo di inviare la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara, per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 36% sugli interventi volti al recupero edilizio

Con lo stesso provvedimento è stata, altresì, soppressa l'obbligo di indicare distintamente, nelle fatture relative ai lavori agevolati, il costo della mano d'opera.

Il DL ha previsto, inoltre, che il contribuente debba indicare, obbligatoriamente, nella dichiarazione dei redditi alcuni dati che in precedenza erano contenuti nella comunicazione di inizio lavori, quali, ad esempio: i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento, gli estremi di registrazione del contratto di locazione qualora i lavori fossero effettuati dal detentore, oltre agli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Il provvedimento precisa che devono essere conservati ed esibiti su richiesta degli Uffici:

- le abilitazioni amministrative richieste in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori) oppure, nel caso in cui non sia richiesto alcun titolo abilitativo, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove sia indicata la data di inizio dei lavori e l'attestazione che gli interventi eseguiti rientrano fra quelli agevolabili;
- la domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- la ricevuta di pagamento dell'ICI (se dovuta);
- la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori in caso di interventi su parti comuni di edifici e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- la dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile nel caso in cui i lavori siano eseguiti dal detentore, se diverso dai familiari residenti;
- la comunicazione preventiva di inizio lavori inviata all'Azienda sanitaria locale (ASL), quando obbligatorio;

Devono essere conservate anche le fatture e le ricevute fiscali, l'eventuale altra documentazione fiscale quali i bollettini postali relativi al pagamento degli oneri di urbanizzazione o dei diritti di segreteria pagati a favore degli enti locali, i bonifici di pagamento sino a quando non si precluda all'amministrazione finanziaria il termine previsto dall'art. 43 del DPR 600/73 relativo all'azione di accertamento.

**art. 7 DL 13.5.2011 n. 70 (G.U. 13.5.2011 n. 110)**  
**Provvedimento 2.11.2011 Agenzia Entrate n. 149646**

**Dr. Stefano M. Perego**  
**a cura del Centro Studi CSC**